



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ufficio Comunicazione esterna  
Relazioni con i Media

## Comunicato stampa

Roma, 10 agosto 2022

### **Congedo parentale, paternità e maternità Dal 13 agosto in vigore le novità normative per i genitori lavoratori iscritti alle diverse gestioni**

Dal prossimo **13 agosto** entrano a pieno regime le **novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità** previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.

Viene introdotto il **congedo di paternità obbligatorio**, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall'abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un **periodo di congedo di 10 giorni lavorativi**, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre.

In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**. Il congedo si applica anche al **padre adottivo o affidatario**.

**Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.**

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai **due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio** e in caso di morte perinatale del figlio.

Alcune novità riguardano le **lavoratrici autonome**.

**Alle lavoratrici autonome** è riconosciuta un'indennità giornaliera anche **per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto**, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

L'indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

**Anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni cambia.**

viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma

 +39 06 5905 5085

 ufficio.stampa@inps.it

[www.inps.it](http://www.inps.it)



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ufficio Comunicazione esterna  
Relazioni con i Media

## Comunicato stampa

Il congedo parentale **per genitori lavoratori dipendenti** prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

Alla luce della novella normativa, **i periodi** di congedo parentale **indennizzabili** sono i seguenti:

- alla **madre**, fino al **dodicesimo anno** di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- al **padre**, fino al **dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un **ulteriore** periodo indennizzabile della durata complessiva di **3 mesi**, per un **periodo massimo complessivo** indennizzabile tra i genitori di **9 mesi** (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i **limiti massimi individuali e di entrambi i genitori**:

- la **madre** può fruire di massimo **6 mesi** di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il **padre** può fruire di massimo **6 mesi** (elevabili a **7 mesi** nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- **entrambi i genitori** possono fruire complessivamente massimo di **10 mesi** di congedo parentale (elevabili a **11 mesi** nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al **genitore solo**, sono riconosciuti **11 mesi** continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui **9 mesi** (e non più 6 mesi) sono **indennizzabili** al 30% della retribuzione.

Per i **periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi** indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, **fino al dodicesimo anno** (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma



+39 06 5905 5085



ufficio.stampa@inps.it

www.inps.it



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ufficio Comunicazione esterna  
Relazioni con i Media

## Comunicato stampa

**Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data** la possibilità di fruire del congedo parentale **entro il dodicesimo anno** di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a **3 mesi** di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad **ulteriori 3 mesi** indennizzati in alternativa tra loro, per un **periodo massimo complessivo** indennizzabile tra i genitori di **9 mesi**.

E' previsto, infine, il **Congedo parentale per i lavoratori autonomi che** avranno diritto a **3 mesi** di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il **Messaggio Hermes n. 3066 del 4 agosto 2022 al seguente [link](#)**